

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 31 ottobre 2017, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo	- Presidente
Antonio Nenna	- Consigliere
Giovanni Di Pietro	- Primo referendario relatore

\*\*\*\*\*

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;  
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;  
visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;  
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;  
visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);  
visto, in particolare, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";  
visto l'art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;  
vista la deliberazione di questa Sezione n. 398/2015/INPR del 28 dicembre 2015 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2015";  
vista la deliberazione di questa Sezione n. 142/2016/INPR del 12 luglio 2016 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015";  
vista la deliberazione di questa Sezione n. 143/2016/INPR del 12 luglio 2016 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti

locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2016/2018”;

viste le note del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana datate 8 marzo 2016 (prot. Cdc n. 2660), 6 dicembre 2016 (prot. Cdc n.11453) e 21 novembre 2016 (prot. Cdc n. 10153) con le quali sono state inoltrate all’ente le suindicate deliberazioni, unitamente alle indicazioni operative per la compilazione dei relativi questionari;

ricordato che con le predette note si chiedeva agli organi di revisione di compilare e trasmettere i questionari entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della nota, o dall’approvazione del documento contabile, se successiva;

vista la relazione di deferimento, redatta dal Magistrato all’esito dell’istruttoria, con nota prot. Cdc n. 67137651 del 20 settembre 2017;

vista l’ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 193/2017/CONTR del 19 ottobre 2017 con la quale la Sezione del controllo è stata convocata per l’adunanza pubblica del 31 ottobre 2017, per gli adempimenti di cui al menzionato art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con invito a depositare memorie entro i tre giorni liberi antecedenti l’adunanza;

uditi, per il comune di Raddusa, il sindaco prof. Giovanni Allegra, l’assessore al bilancio dott.ssa Simona Maria Incardona ed il ragioniere generale Grazia Sofia Giangrasso;

udito il relatore, Primo Referendario dott. Giovanni Di Pietro;

\*\*\*\*\*

L’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l’anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l’obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell’interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all’esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall’Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell’ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, vieppiù a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1/2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213/2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. da ultimo la sentenza n. 39/2014 che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007),

affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Da ultimo, l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 213/2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti) prevede che in caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro, espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

\*\*\*\*\*

All'esito del riscontro della relazione redatta dall'organo di revisione sul rendiconto 2015 e della mancata trasmissione delle relazioni relative al bilancio di previsione 2015 e a quello 2016/2018, sono emersi plurimi profili di criticità, per i quali è stato attivato il contraddittorio con l'amministrazione e che si elencano di seguito.

#### **Rendiconto 2015.**

1. la mancata trasmissione delle misure correttive adottate in riferimento alle criticità accertate nella delibera di questa Sezione n. 211/PRSP/2016 relativa al rendiconto 2014;
2. il ritardo nell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2015, avvenuta in data 19 dicembre 2016;
3. la mancata trasmissione dei questionari relativi rispettivamente al bilancio di previsione 2015 e al bilancio di previsione 2016-2018;
4. l'inadempienza, alla data odierna, relativa all'invio del certificato consuntivo al Ministero dell'Interno per l'esercizio 2015;
5. la mancata trasmissione dell'allegato "relazione sulla gestione";
6. la mancata trasmissione per il 2015 al sistema Sirtel, già registrata dall'esercizio 2012 e non ancora sanata, dei certificati sul consuntivo e, in particolare, dei dati relativi al calcolo

dei parametri per l'accertamento della condizione di deficitarietà strutturale. Dal prospetto di calcolo trasmesso dal Comune risultano violati quattro dei dieci parametri previsti dal D.M. 18 febbraio 2013 con le seguenti percentuali:

- A) la violazione del parametro di deficitarietà n. 2 (residui attivi di competenza superiori al 42% delle entrate correnti) con una percentuale pari al 73,76% in peggioramento rispetto al valore registrato nel 2014 pari a 60,47%;
  - B) la violazione del parametro di deficitarietà n. 3 (residui attivi provenienti dalla gestione dei residui superiori al 65% delle entrate dei titoli I e III) in merito al quale si registra una percentuale del 181,48%;
  - C) la violazione del parametro di deficitarietà n. 4 (residui passivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni di parte corrente) con una percentuale pari al 46,84 %;
  - D) la violazione del parametro n. 9 (anticipazioni di tesoreria non rimborsate al 5 per cento rispetto alle entrate correnti), per il quale risulta sfiorata la soglia di € 231.283,32 (corrispondente al 5 per cento del totale delle entrate correnti pari a euro € 4.625.666,32) in presenza di anticipazioni pari ad € 548.587,60;
- 7.** l'inattendibilità del risultato di amministrazione, atteso che secondo quanto dichiarato dall'Organo di revisione nella nota di risposta si è proceduto ad approvare il rendiconto 2015 secondo l'impostazione precedente la riforma relativa all'armonizzazione dei bilanci. In particolare risulta un risultato di € 32.969,57 a carico del quale non grava alcun accantonamento;
- 8.** non risultano pervenuti i prospetti di cui all'art. 11 comma 3, lett. b) e comma 4; lett. b) del d. lgs. N. 118 del 2011 né la relazione che illustri l'evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato. Si rammenta che il predetto Fondo risulta iscritto solo nella parte corrente per una somma pari a € 4.917,46, mentre nulla risulta iscritto a valere sulla parte capitale (in presenza di spese del titolo II che sono pari a € 2.096.380,11);
- 9.** in merito al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità non sono stati trasmessi la nota integrativa allegata al bilancio di previsione richiesta ai sensi art.11, comma 5, lett. a) del citato decreto nonché il prospetto concernente la composizione del predetto FCDE (art. 11, comma 4, lett. c, d.lgs. n. 118/2011) e la relazione sulla gestione allegati al rendiconto (art. 11, comma 6, lett. e), del d.lgs. n. 118/2011;
- 10.** con riferimento alla situazione debitoria: a) dal questionario relativo al consuntivo 2015 risultano debiti fuori bilancio per € 27.463,10 e debiti in attesa di riconoscimento pari a € 950.000,00 già peraltro indicati in sede di consuntivo 2014, in merito ai quali il revisore, nella risposta alla richiesta di chiarimenti, dichiara che, i dati sono rimasti immutati poiché non vi è stata nessuna variazione nell'esercizio 2015 riferita all'argomento; b) un'

esposizione debitoria nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti per effetto del ricorso da parte dell'Ente all'anticipazione di liquidità come attestato nella relazione dell'Organo di revisione; c) nell'allegato "nota del revisore" viene confermato l'ammontare complessivo del contenzioso in cui l'Ente è convenuto/resistente in € 95.000,00 e quello in cui l'Ente è attore/ricorrente in € 650.000,00, in assenza di accantonamenti di somme a titolo di "Fondo contenzioso" ai sensi di quanto previsto dal punto 5.2 lettera h dell'Allegato 4/2; c) viene inoltre registrato un ammontare complessivo di pagamenti cui l'Ente sarebbe tenuto in base a sentenze e provvedimenti giudiziari, non ancora esecutivi pari a € 258.000,00;


\*\*\*\*\*

A seguito della relazione prot. Cdc n. 67137651 del 19 ottobre 2017, il comune di Raddusa, giusta ordinanza presidenziale n. 193/2017/CONTR del 19 ottobre 2017, è stato deferito all'adunanza pubblica del 31 ottobre 2017 ed invitato a depositare le proprie memorie entro i tre giorni liberi antecedenti.

In data 27 ottobre 2017 con nota acquisita in data 30 ottobre 2017 al prot. Cdc n. 9916, il sindaco del predetto ente ha trasmesso una memoria con la quale, in riferimento alle criticità come sopra evidenziate, si forniscono specifiche deduzioni.

\*\*\*\*\*

All'esito della valutazione delle criticità riassunte nel provvedimento di deferimento e delle deduzioni esposte dall'ente nella memoria trasmessa il Collegio rileva, con riferimento ai documenti contabili in esame, quanto di seguito meglio specificato.



### **Rendiconto 2015**

**1.** Il Collegio rileva che, pur tenendo conto di quanto dedotto dall'ente, non sussiste una valida giustificazione correlata alle difficoltà connesse all'attuazione dei nuovi principi contabili dettati dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

L'articolo 148 bis, comma 3, del Tuel prevede l'obbligo, per gli enti destinatari di una pronuncia di accertamento delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di provvedere nel termine di 60 giorni ad adottare le necessarie misure correttive al fine di rimuovere le irregolarità emerse e ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'omessa adozione delle misure correttive costituisce un grave inadempimento da parte dell'ente in quanto non si provvede a regolarizzare i fattori di criticità evidenziati con riferimento al precedente ciclo di controlli così da permettere la riconduzione dell'attività entro i canoni della sana gestione finanziaria.

**2.** Il Collegio rileva, altresì, che la mancata approvazione dei documenti contabili entro i termini normativamente prefissati costituisce un evidente segnale delle difficoltà incontrate

dall'ente nella programmazione finanziaria che costituisce il presupposto indispensabile per attuare successivamente un'ordinata gestione delle attività dell'ente.

**3.** Il Collegio rileva il grave inadempimento costituito dalla mancata trasmissione dei questionari e delle relazioni riferite al bilancio di previsione 2015 e a quello 2016- 2018 pur avendo questa Sezione provveduto, con le modalità già precisate nella premessa di questa deliberazione, alla trasmissione dei modelli di questionari e delle linee guida elaborati dalla Sezione delle Autonomie.

Il predetto inadempimento coinvolge l'organo di revisione obbligato a redigere la relazione e alla compilazione del questionario ma anche l'ente che non può risultare immune da censure in considerazione della circostanza che il predetto organo costituisce un organo di controllo interno rispetto al quale deve comunque svolgersi una necessaria azione di verifica sulla regolare attuazione dei compiti e delle funzioni assegnate tenuto peraltro conto che, come stabilito dall'articolo 240 del Tuel, i revisori devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

Il predetto grave inadempimento, che ha impedito a questa Sezione di potere svolgere i controlli sui già citati documenti contabili, giustifica, a parere del Collegio, la segnalazione all'organo professionale di appartenenza del revisore.

**4.** Il Collegio rileva che l'ente, pur non avendo ancora trasmesso al Ministero dell'interno il certificato relativo al bilancio di previsione 2016, tuttavia ha provveduto all'invio dei certificati relativi al preventivo e al consuntivo 2015.

**5.** Il Collegio osserva inoltre che la mancata trasmissione dell'allegato "relazione sulla gestione" a corredo della documentazione contabile inviata costituisce in ogni caso un documento essenziale per l'espletamento della funzione di controllo demandata dall'ordinamento alla Corte dei conti.

**6.** Il Collegio rileva l'ulteriore inadempimento costituito dalla mancata trasmissione dei certificati relativi al consuntivo al sistema Sirtel.

Tale inadempimento, confermato nella stessa memoria dell'ente, si registra, a decorrere dall'esercizio 2012 e risulta non ancora sanato con particolare riferimento ai certificati relativi al calcolo dei parametri per l'accertamento della condizione di deficitarietà strutturale.

Le gravi criticità fin qui riassunte trovano conferma nel mancato rispetto di 4 parametri di deficitarietà strutturale tra quelli descritti nel decreto ministeriale 18 febbraio 2013 in considerazione del rilevante ammontare dei residui attivi di competenza (73,7 % - limite 42%), dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui (181,4 % - limite 65 %), dei residui passivi (46,8% - limite 40%) e delle anticipazioni di tesoreria richieste (11,8 % - limite 5%).

**7,8 e 9.** Il Collegio rileva che, come confermato dall'ente nella memoria trasmessa, in considerazione delle notevoli difficoltà incontrate nell'attuazione delle nuove disposizioni connesse all'applicazione della contabilità armonizzata, l'approvazione del rendiconto 2015 è

avvenuta utilizzando i parametri e gli schemi precedenti all'attuazione del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il passaggio alla contabilità armonizzata costituisce un obbligo per tutti gli enti locali tenuti, a partire dall'esercizio 2015, ad approvare i documenti contabili nel rispetto delle prescrizioni dettate dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e dalle successive norme di modifica allo stesso apportate oltre che in conformità ai principi contabili che costituiscono allegati al suddetto decreto.

L'approvazione del rendiconto sulla base della disciplina previgente, oltre a costituire una grave violazione delle disposizioni di legge testè richiamate, priva della necessaria attendibilità i risultati esposti nel documento contabile in esame e costituisce un grave vulnus alla rappresentazione in chiave unitaria dei dati contabili nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica.

La memoria trasmessa riporta un prospetto che, a correzione del risultato di amministrazione riportato nel questionario già inviato nel quale si rappresentava un risultato di amministrazione di importo pari a 32.969,57 euro, richiamando il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione impiegato nei nuovi schemi della contabilità armonizzata, determina il risultato quale totale della parte disponibile (E), tenuto conto dei vincoli e degli accantonamenti previsti dalle suddette norme, evidenziando un disavanzo di 3.020.336,00 euro.

Il Collegio, stigmatizzando il grave inadempimento connesso alla mancata osservanza delle prescrizioni dettate dalle nuove norme sull'armonizzazione contabile, segnalà che la regolarizzazione dei dati contabili riferiti all'esercizio 2015 dovrà avvenire nel rispetto delle norme dettate dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e dei principi contabili allo stesso allegati evidenziando tutti gli accantonamenti ed i vincoli previsti dalle norme contabili al fine di non incorrere nelle responsabilità conseguenti all'esposizione di dati di bilancio non veritieri.

L'organo di revisione sarà tenuto, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, a verificare la corretta rappresentazione dei dati contabili ed a fornire sulle predette operazioni il proprio parere motivato.

Il calcolo riassunto in una tabella esposta nella memoria trasmessa dall'ente non può certamente costituire documentazione utile in grado di regolarizzare la posizione dell'ente che dovrà procedere all'approvazione del rendiconto e degli ulteriori documenti contabili ancora non pervenuti a questa Sezione, al fine di sanare la grave situazione di inadempimento come fin qui comprovata, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011 integrato, con riferimento ai singoli istituti previsti dalla contabilità armonizzata e dalle disposizioni correlate che sono contenute negli allegati al predetto decreto legislativo.

Solo l'approvazione dei documenti contabili nel rispetto dei principi e delle norme sulla contabilità armonizzata potrà permettere a questa Sezione di verificare i dati contabili e di rilevare le eventuali criticità emerse.

La memoria trasmessa allega alcuni prospetti relativi al FCDE ma non riporta alcun documento utile in grado di rappresentare le determinazioni assunte in materia di FPV così come i prospetti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), e comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 118 del 2011, e la relazione che illustra l'evoluzione del predetto fondo.

In ogni caso anche la documentazione relativa al FCDE si rivela carente e non corrispondente a quanto prescritto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 dal momento che non risulta trasmessa la nota integrativa al bilancio di previsione (art. 11, comma 5, lettera a) né la relazione sulla gestione allegata al rendiconto (art.11, comma 6, lettera e).

**11.**La documentazione trasmessa consente di rilevare l'esistenza di una rilevante massa debitoria dal momento che pur risultando debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio di importo pari a 27.463,10 euro sussistono, in attesa di riconoscimento, ulteriori debiti di importo corrispondente a 950.000,00 euro.

Deve altresì rilevarsi quale ulteriore elemento comprovante la grave criticità afferente alla gestione di cassa che, oltre alla già citata presenza di anticipazioni di tesoreria non restituite alla fine dell'esercizio corrispondenti al valore dell'11 per cento rispetto al valore degli accertamenti correnti registrato nell'esercizio in esame, si evidenzia anche il ricorso alle anticipazioni di liquidità della Cassa depositi e Prestiti.

Il ricorso alle anticipazioni di liquidità e ad altre eventuali anticipazioni a diverso titolo concesse impone all'ente, nel rispetto delle indicazioni contenute nella delibera n. 19 del 2014 della Sezione delle Autonomie e dei principi esposti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 181 del 2015, una corretta contabilizzazione delle predette anticipazioni attraverso la necessaria sterilizzazione delle stesse secondo i criteri esposti nelle predette pronunce al fine di evitare possibili effetti espansivi sulla spesa pubblica e, inoltre, al fine di determinare correttamente il risultato di amministrazione, la necessità di dare evidenza alle anticipazioni prevedendo un apposito accantonamento o vincolo a tal uopo istituito.

Inoltre si segnala l'esistenza di un contenzioso per il quale l'ente sarebbe tenuto a pagamenti sulla base di sentenze e provvedimenti giudiziari esecutivi pari a 258.000,00 euro, ulteriori giudizi nei quali l'ente risulta parte ricorrente di importo pari a 650.000 euro e giudizi nei quali risulta quale parte convenuta per un importo pari a 95.000,00 euro.

Con specifico riferimento al contenzioso esistente a carico dell'ente si rileva che non risulta effettuata ovvero trasmessa a questa Sezione, seppur richiesta, una stima attendibile del contenzioso che coinvolge l'ente al fine di valutare la necessità di operare l'accantonamento come richiesto dal principio contabile della competenza finanziaria (all.4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, punto 5.1 lettera h)) che, nell'esercizio in esame, non risulta effettuato.

Il predetto principio contabile stabilisce che *"in occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali,*

*tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).*

La mancata valutazione del contenzioso costituisce un inadempimento che riverbera i propri effetti sull'attendibilità del risultato di amministrazione esposto per l'esercizio 2015 dal momento che non si è in grado di quantificare correttamente l'entità del fondo contenzioso secondo quanto prescritto dal sopra menzionato principio contabile.

Peraltro la mancata predisposizione di idonee misure cautelative espone l'ente, negli esercizi futuri, a dovere affrontare i possibili esiti negativi dei contenziosi esistenti in assenza degli adeguati accantonamenti volti a salvaguardare gli equilibri di bilancio.

P. Q. M.

A C C E R T A

la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità, con riferimento ai motivi di deferimento sopra elencati.

D I S P O N E

che, ai sensi dell'articolo 148 *bis* del Tuel, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, dovranno essere trasmesse le misure correttive relative alle criticità come sopra accertate per la successiva valutazione di questa Sezione.

A tal riguardo si richiede specificamente che, nel predetto termine, l'ente provveda all'approvazione dei documenti contabili secondo gli schemi previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011 regolarizzando la documentazione non ancora redatta secondo la contabilità armonizzata e provvedendo alla trasmissione della documentazione secondo quanto prescritto dalle norme sopra citate;

che, con riferimento agli inadempimenti meglio descritti al punto n. 3, relativi alla mancata trasmissione dei questionari riferiti ai bilanci di previsione 2015 e 2016-2018, venga effettuata la segnalazione all'ordine professionale di appartenenza del revisore dei conti dott. Antonino Ferraro, che, in ogni caso, viene diffidato con la presente deliberazione a provvedere nel termine di 15 giorni dalla ricezione della presente a trasmettere la documentazione sopra richiamata.

che, secondo quanto disposto dall'articolo 188, comma 1 quater, del Tuel l'ente osservi il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge.

che, in considerazione della grave situazione finanziaria dell'ente comprovata dalla situazione di squilibrio che si evince anche dal ripetuto utilizzo delle anticipazioni di tesoreria, come meglio descritto al punto n. 6 della presente deliberazione e come già riscontrato negli esercizi

